



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Delib. C. C. del 30.06.1994 n.39)

Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e, anche mediante rinvio ad altri Regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

art. 2

Classificazione del comune

1. In base alla popolazione residente al 31 Dicembre 1992, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Foggia, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe II.

art. 3

Categoria delle località e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Foggia sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'allegato A, ammesso al presente Regolamento, che riporta le Vie già citate nella Delibera della Giunta Comunale n. 360 del 24.02.1994, riguardante l'imposta sulla pubblicità e i dritti sulle pubbliche affissioni in vigore dal 01.01.1994, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, ed interconnesse con particolari attività economiche e non hanno una superficie complessiva non superiore al 35% di quella dei centri abitati comunali, all'uopo debbono considerarsi, a datare dal 01.01.1995, appartenenti alla categoria speciale, per i presupposti innanzi menzionati, anche le seguenti Vie: 1) Via Vincenzo Capozzi; 2) Viale 1° Maggio; 3) Via Luigi Pinto; 4) Via Santa Maria della Neve; 5) Via Marchese De Rosa; 6) Via Sabotino.
Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

art. 4

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune e le operazioni relative sono affidate, all'Ufficio Affissioni e Pubblicità facente parte della 2^a Ripartizione - Risorse e Bilancio o in affidamento in concessione.
2. L'Ufficio Affissioni e Pubblicità opererà tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, con il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
3. Nelle giornate festive di Domenica l'organico del personale dovrà essere costituito minimo da un impiegato e da due operai affissatori.
4. Il personale che sarà impegnato nei giorni della Domenica recupererà il riposo settimanale in una giornata infrasettimanale successiva.
5. La richiesta di affissioni urgenti o in giorni festivi sarà accettata esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il servizio sarà espletato compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio attenenti il personale affissatore preposto all'assolvimento del servizio o della disponibilità degli spazi.
6. Per una migliore funzionalità del servizio sarà consentito ad alcuni affissatori di anticipare l'orario di lavoro alle ore 6,00 antimeridiane.

art. 5

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicate nella Delibera della Giunta Comunale n. 360 del 24.02.1994.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 Ottobre dell'anno precedente.

art. 6

Attribuzioni del personale addetto

1. Il Personale Comunale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari esercita anche controlli sulla effettuazione delle affissioni dirette.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

art. 7

Data di presentazione degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo generale.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

art. 8

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il quale sottoscrive gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Capo 2

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

art. 9

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attribuzione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale riguardante: "la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 155.674 unità registrata al 31.12.1992, non deve essere inferiore a mq. 2.802, pari a 4.002 fogli del formato di cm. 70 x 100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

art. 10

Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti è ripartita nel modo seguente:
 - a) 30% per affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b) 70% per le affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

art. 11

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli Impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, comprese le

insegne, come definito dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, la cui esposizione è demandata al parere della Commissione Edilizia.

art. 12

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art.10 nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 11, comma 2, la Giunta Comunale può concedere a privati mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, il formato degli stessi (corredati da grafici firmati da un tecnico), la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune (comprensivo dell'imposta sulla pubblicità), nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni a cose e persone, rinnovo e revoca della concessioni, e simili).

art. 13

Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità che comunque comporta la installazione o collocazione di appositi mezzi stabilmente infissi al suolo previo nulla osta dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità, sentito il parere obbligatorio della Commissione Edilizia, dovrà essere richiesta con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Comunale indicato nell'art. 9, comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma effettuato direttamente dagli interessati con veicoli in genere, locandine, stendardi, striscioni, aeromobili, palloni frenati, distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, apparecchi amplificatori e simili, le autorizzazioni vengono rilasciate dall'ufficio competente che dopo aver comunicato ai contribuenti notizie in ordine a limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie e riscosso l'imposta sulla pubblicità, fornirà agli interessati l'elenco delle località dove è consentito effettuare le pubblicità sopra elencate.
3. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nelle aree di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, secondo quanto stabilito dal codice della strada.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Il contribuente s'intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni di canoni, a sollevare da responsabilità e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi il reclamo, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, degli impianti pubblicitari.

art. 14

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto dall'autorizzazione,

il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso delle quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. L'interessato è obbligato a provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

art. 15

Limitazioni e divieti

1. E' vietata la pubblicità commerciale e sonora in tutto il territorio comunale.
2. E' vietato il lancio di volantini in tutto il territorio comunale.
3. E' vietato collocare manifestini sulle auto in sosta e non.
4. E' consentito la distribuzione di manifesti o di mezzi simili solo se effettuata a mano a persone.
5. La pubblicità ambulante sonora di tipo sportivo e per pubblici spettacoli può essere effettuata previa autorizzazione dell'ufficio competente e limitatamente dalle ore: 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
E' comunque vietata ogni forma di pubblicità sonora nelle strade, piazze e vie immediatamente adiacenti gli ospedali, case di cura e simili e comunque nelle seguenti vie e piazze:
P.zzale Vittorio Veneto, Viale XXIV Maggio, P.zza Cavour, P.zza U. Giordano, Via V. Lanza C.so e Via Vittorio Emanuele, C.so G. Garibaldi, C.so Cairoli, P.zza G. Marconi, Via D. Alighieri, P.zzale Italia, Via IV Novembre.

art. 16

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti;
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

art. 17

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite della autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 24 ore dalla notifica dell'ordinanza di rimozione.
5. Nel caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la copertura.
6. Il materiale pubblicitario rimosso ai sensi del precedente comma può essere sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e dell'imposta, ove non già corrisposta, nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e sanzioni Amministrative e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuto.
7. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
8. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.
9. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

art. 18

Publicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione di Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

art. 19

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti.
2. Nel Comune di Foggia è vietata l'installazione di impianti per pubbliche affissioni e strutture pubblicitarie su aree private e beni immobili privati.
3. Agli impianti attualmente esistenti che per cause volontarie, legali od accidentali siano rimossi, non verrà concessa una nuova autorizzazione per l'installazione.
4. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi a sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno a cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
5. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione del diritto di affissione.
6. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 10, comma , 3, del presente Regolamento.

7. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Capo 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

art. 20

Norma di rinvio

1. Il Decreto Legislativo 15.11.1993, N. 507, disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione della imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendano qui riportate come da testo vigente.
2. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
3. Presupposto dell'imposta:
 - a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
 - b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 15.11.93, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi. nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso mezzo pubblicitario;
 - c) è considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.L. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre;
 - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
5. Dichiarazione:
 - a) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
 - b) la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.

6. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta; in questo caso è da considerarsi tempestiva se perverrà al Comune prima della data d'inizio della pubblicità ai fini dell'autorizzazione della medesima.
7. Pagamento dell'imposta:
 - a) l'imposta deve essere versata a mezzo di conte corrente postale intestato al Comune - Ufficio Affissioni e Pubblicità, con le modalità di cui all'art. 9 del D.L. 15.11.1993, n. 507.

art. 21

Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge.
2. Le tariffe in vigore sono quelle citate nella Delibera della Giunta Comunale n. 360 del 24.02.1994 che si allega al presente Regolamento.

art. 22

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli é disciplinata dall'art. 13 del Decreto predetto.

art. 23

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.L. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi., riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sotto assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 22 del D.L. precitato.

art. 24

Pubblicità sonora

1. Con riferimento alle disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 507/1993, "per ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni punto di diffusione della pubblicità sonora.

Capo 4

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 25

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Foggia costituiscono servizio obbligatorio, che può essere gestito direttamente dal Comune o affidato in concessione.

art. 26

Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt.18, 19, 20, 21. e 22 del D.L. 15 Novembre 1993, n. 507.
2. pagamento del diritto:
 - a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale;

- 1) a tal fine, presso l'Ufficio Affissioni e Pubblicità è attiva o un apposito ed esclusivo servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del Comune;
- b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.L. n. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

art. 27

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, all'Ufficio Affissioni e Pubblicità, tramite l'Ufficio del Protocollo Generale, richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della pratica lare procedura burocratica che li riguarda, previa comunicazione dell'atto formale di assunzione dell'impegno di spesa.

art. 28

Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.
3. Presso l'Ufficio Affissioni e Pubblicità è tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con le disponibilità degli spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale (in particolar modo per i manifesti funebri) durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio Affissioni e Pubblicità entro le ore 12,30 del mattino.

art. 29

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.L. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e

rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Capo 5 DISPOSIZIONI COMUNI

art. 30 Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993 e chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, in via generale, dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti di legge.
4. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione delle sanzioni medesime.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

art. 31 Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario.
2. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

art. 32 Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Capo 6

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 33

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato dalla legge n. 241/1990.

art. 34

Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale il versamento di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993, i versamenti della imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.

art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore l'1.1.1995 nel rispetto della norma generale, ma esplica efficacia in prima applicazione dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° Gennaio 1994.
3. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del congruaggio delle maggiori somme per effetto della suddetta classificazione.

art. 36

Disposizioni riepilogative

1. Domanda di pubblicità
Il soggetto passivo, prima di iniziare l'esposizione della pubblicità, è tenuto a presentare al Sindaco, Ufficio Affissioni e Pubblicità, apposita domanda per richiedere l'autorizzazione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità, la località in cui la pubblicità deve essere effettuata, corredandola, anche in caso di insegne, di due disegni planimetrici o di prospetti in scala redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, nel caso di pannelli, pali o di insegne a bandiera, anche della dichiarazione di responsabilità, ai fini della stabilità del manufatto, sempre di un tecnico abilitato; di due fotografie di cui una panoramica, che evidenzino lo stato dei luoghi prima delle installazioni dei manufatti, del nulla-osta del proprietario e del condominio del immobile sui cui dovrà avvenire l'esposizione del mezzo pubblicitario.
2. Quando la richiesta riguarda installazioni nella zona storica della città, l'autorizzazione è vincolata al nulla-osta della Soprintendenza delle Belle Arti.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 saranno trasmesse, corredati di tutti i dati richiesti, alla Commissione Edilizia che emetterà un proprio parere per il rilascio della successiva autorizzazione.
4. Nel caso di richieste riguardanti l'installazione di targhe, inerenti attività professionali o simili, da apporre lateralmente agli ingressi di stabili, sarà sufficiente, oltre al nulla-osta del condominio, sempre che non si tratti di zona storica, che in merito si pronunci solo l'Ufficio Tecnico.

ELENCO STRADE APPARTENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| - Piazzale Vittorio Veneto | - Piazza Libertà |
| - Viale XXIV Maggio | - Corso Giannone |
| - Piazza Cavour | - Via Matteotti |
| - Via Scillitani | - Viale Mazzini |
| - Piazza Giordano | - Viale Colombo |
| - Via Lanza | - Via S. Tugini |
| - Corso e Via Vittorio Emanuele | - Via Vincenzo Della Rocca |
| - Corso Garibaldi | - Via Generale Torelli |
| - Via Vittime Civili | - Via Conte Appiano |
| - Viale Ofanto | - Piazza San Francesco |
| - Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto | - Via Della Repubblica |
| - Viale Giuseppe Di Vittorio | - Piazza Piano della Croce |
| - Piazzale Puglie | - Piazza XX Settembre |
| - Via Bari | - Corso Cairoli |
| - Via D. Cirillo | - Via Duomo |
| - Corso Roma, | - Piazza Marconi |
| - Piazza Italia | - Via Dante Alighieri |
| - Via IV Novembre | |

nonché i capistrada delle vie che sboccano nelle stesse, per una lunghezza di metri 5 dall'incrocio.

DA CONSIDERARSI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE DAL 01.01.1995

- 1) Via Vincenzo Capozzi
- 2) Viale 1° Maggio
- 3) Via Luigi Pinto
- 4) Via Santa Maria della Neve
- 5) Via Marchese De Rosa
- 6) Via Sabotino